



ATTENZIONE il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente PERTANTO NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA

Cambio targa

Se, durante il periodo di validità del permesso, vi è la necessità di sostituire i numeri di targa abbinati al permesso (modifica, inserimento, eliminazione targhe la seguente documentazione:

- Richiesta di sostituzione della targa debitamente firmata
- Fotocopia documento di riconoscimento
- Fotocopia (fronte/retro) del contrassegno disabili
- Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative

Se il cambio targa è occasionale (esempio guasto dell'auto) comunicarlo al Comando Polizia Locale

MODALITA' DI UTILIZZO

Si ricorda che l'utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.

E' severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l'applicazione delle previste sanzioni.

Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo

In caso di uso improprio, ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l'Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva.

Il permesso non consente di sostare:

- nei parcheggi personali, identificati da una palina che riporta un numero progressivo; lo stesso numero si trova sul permesso della persona disabile titolare di quel parcheggio personale.
- nei luoghi ove vigono il divieto di fermata come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada o il divieto di sosta con rimozione coatta;

IL CONTRASSEGNO DEVE SEMPRE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA O IN CASO DI DECESSO

In caso di rinnovo la restituzione dovrà avvenire contestualmente al ritiro del nuovo permesso. IL D.P.R. n. 151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente, pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega

Per i richiedenti impossibilitati a firmare la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di "impossibilità alla firma" solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo (sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la patria potestà o la tutela).



Il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto **l'entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del nuovo contrassegno di sosta per disabili e l'adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall'entrata in vigore del Decreto. A partire quindi da tale data, questo nuovo contrassegno** (conforme al Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) **vale in tutti i paesi membri dell'Unione Europea**, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità

Nel periodo transitorio (15.09.2012 – 15.09.2015), i contrassegni già rilasciati, di colore arancione, conserveranno la loro validità fino alla effettiva scadenza ma non oltre il 15 settembre 2015 e saranno validi solo sul territorio nazionale. A specifica e motivata richiesta gli attuali permessi arancioni, tuttora in corso di validità, devono essere sostituiti.

Sul contrassegno europeo, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti:

- sul fronte: la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell'autorità nazionale che rilascia il contrassegno oltre al visto del funzionario responsabile;
- nel retro : il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato oltre alla data di rilascio.

Il titolare può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l'obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

MODALITA' DI RILASCIO E RINNOVO

Il "Contrassegno o permesso invalidi" consiste in un'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. e s.m.i.

Destinatari:

Residenti a Ponza con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall'ASL di competenza (non in base alla percentuale d'invalidità).

Come richiederlo:

1. Per ottenere il contrassegno è necessario **compilare e firmare** l'apposito modulo che può essere ritirato all'Ufficio del Comune (anche da una persona delegata) oppure scaricarlo sul sito web del Comune;
2. insieme ai seguenti documenti:
 - Fotocopia documento di riconoscimento
 - Fotocopia codice fiscale
3. Fototessera recente (massimo 6 mesi) da apporre sul documento stesso
 - Comunicazione del numero di targa dei veicoli
4. - Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative